



**AFS SPA V. CAVALLOTTI, 46 SESTO F.NO**

**DLgs.231/01MOD.ORG.vo GEST.le&CONTROLLO**

**ALLEGATO 01**

# **AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.**

*D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231*

## **PARTE SPECIALE 1a**

**Approvato dall'Amministratore Unico  
con Determina N° 08 del 05/04/2019**

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

## Indice

<b>1.</b>	<b>REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.) .....	3
1.2	Corruzione In Atti Giudiziari (Art. 319-Ter C.P.) .....	4
1.3	Corruzione Di Persona Incaricata Di Un Pubblico Servizio (Art. 320 C.P.) .....	4
1.4	Istigazione Alla Corruzione (Art. 322 C.P.) .....	5
1.5	Peculato, Concussione, Corruzione E Istigazione Alla Corruzione Di Membri Degli Organi Delle Comunità Europee E Di Funzionari Delle Comunità Europee E Di Stati Esteri (Art. 322-Bis C.P.) .....	5
1.6	Concussione (Art. 317 C.P.) .....	6
1.7	Truffa In Danno Dello Stato, Di Altro Ente Pubblico O Dell'unione Europea (Art. 640, Comma 2 N. 1 C.P.) .....	6
1.8	Truffa Aggravata Per Il Conseguimento Di Erogazioni Pubbliche (Art. 640-Bis C.P.) .....	6
1.9	Malversazione A Danno Dello Stato O Dell'unione Europea (Art. 316-Bis C.P.) .....	6
1.10	Indebita Percezione Di Erogazioni In Danno Dello Stato O Dell'unione Europea (Art. 316-Ter C.P.) .....	7
1.11	Frode Informatica In Danno Dello Stato O Di Altro Ente Pubblico (Art. 640-Ter C.P.) .....	7
1.12	Funzione della Parte Speciale .....	7
1.12.1	Scopo .....	8
1.12.2	Aree Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	8
1.12.3	Regole e principi generali .....	8
1.12.4	Principi generali di comportamento .....	10
1.13	Procedure specifiche .....	12
<b>2.</b>	<b>REATI SOCIETARI.....</b>	<b>14</b>
2.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.) .....	14
2.2	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.) .....	14
2.3	Falso in prospetto (art.2623 c.c.) .....	15
2.4	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) .....	16
2.5	Impedito controllo (art. 2625 c. c.) .....	16
2.6	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) .....	16
2.7	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.) .....	16
2.8	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.) .....	17
2.9	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.) .....	17
2.10	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.) .....	17
2.11	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.) .....	18
2.12	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) .....	18
2.13	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.) .....	19
2.14	Aggiotaggio (art. 2637 c. c.) .....	19
2.15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.) .....	19
2.16	Funzione della Parte Speciale .....	20
2.16.1	Scopo .....	20
2.16.2	Aree Sensibili nell'ambito dei reati societari .....	21
2.16.3	Regole generali .....	21
2.16.4	Procedure specifiche .....	22
2.16.5	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari .....	23
<b>3.</b>	<b>REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.....</b>	<b>24</b>
3.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) .....	24
3.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) .....	24
3.3	Funzione della Parte Speciale .....	24
<b>4.</b>	<b>APPENDICE.....</b>	<b>28</b>

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

## **I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

### **1. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs 231/2001 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

#### **1.1 CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318 - 319 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto,
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo,
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione,
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.,
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali:

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

- costituzione di fondi finanziari – sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione,
- selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori,
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori,
- sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es., creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione),
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

## 1.2 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

La nuova fattispecie di reato introdotta nell'anno 2012:

**INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ** (art. 319-quater c.p.), "1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*".

## 1.3 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

#### 1.4 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

#### 1.5 PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- membri delle istituzioni comunitarie;
- funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
- membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322-bis, co. 3 c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

#### 1.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad es., servizi) ad altre società al fine di ottenere vantaggi.

#### 1.7 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea)

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare alla Società un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite),
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad es., invio di moduli DM10 artatamente non corretti),
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

#### 1.8 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### 1.9 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

#### 1.10 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

#### 1.11 FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alla Società con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad es., per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

#### 1.12 **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE**

Il presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione dai Dipendenti e dagli Organi Societari, nonché dai suoi Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

L'obiettivo che si intende perseguire è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Codice Etico e dalle regole sopra descritte al fine di prevenire il verificarsi dei reati.

#### 1.12.1 SCOPO

- indicare i principi che informano le procedure che i Dipendenti, Organi Societari, Collaboratori Esterni e Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo, come già definito nella Parte Generale, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le regole e i principi generali di comportamento, nonché le procedure specifiche disciplinate nel presente paragrafo richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico e nelle procedure aziendali interne, a suo tempo adottati dalla Società ed attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del presente Modello.

#### 1.12.2 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito sono elencate le attività specifiche che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gestione dei rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale (Amministrazione Finanziaria, Istituti previdenziali, Ministeri, Regioni, Commissione Europea, ecc.)

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra la Società e i soggetti qualificabili comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società.

- Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne

La rischiosità dell'attività è legata ad eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

- Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali
- Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento delle autorizzazioni.

#### 1.12.3 REGOLE E PRINCIPI GENERALI

##### 1.12.3.1 Il sistema in linea generale

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle policy e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello. Le eccezioni a tali regole che si dovessero ritenere indispensabili per le esigenze aziendali dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere sempre avvertito immediatamente l'Organismo.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società),
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
- chiara descrizione delle linee di riporto,

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

#### 1.12.3.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni ricomprese nelle Aree sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei reati, rispetta i seguenti principi:

- tutti coloro (Dipendenti e Organi Societari) che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Collaboratori Esterni e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed non equivoco:
  - i poteri del delegato, e
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle operazioni relative alle Aree Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- il potere dei singoli procuratori di sub-delegare parte delle proprie attribuzioni per mezzo di procura è limitato a singoli atti e nei confronti di figure apicali.

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

#### 1.12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale – quali enunciati nelle fonti interne richiamate in calce – si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Societari – in via diretta – che ai Collaboratori Esterni e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt.24 e 25 del D.lgs.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

In particolare:

- ogni documento attinente alla gestione di operazioni che rientrino nelle Aree Sensibili deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata nell'ambito di operazioni che rientrino nelle Aree Sensibili, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma
- è vietato promettere o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi basati su target di performance palesemente immotivati ed irraggiungibili;
- è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso, questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;

- è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- la Società non può assumere i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società, qualora ciò sia diretto all'ottenimento di un ingiusto profitto per la stessa;
- qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito, e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

supporto;

- è vietato effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle pressioni vigenti in ambito locale;
- nessun pagamento oltre Euro 500,00 può essere effettuato in contanti.

### 1.13 PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo 3, devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Gli strumenti di controllo descritti nel presente capitolo come nei successivi, sebbene pensati a prevenire i rischi connessi a ciascuna delle Aree Sensibili ivi considerate e alle quali essi direttamente afferiscono, sono astrattamente idonei a presidiare anche altre Aree Sensibili per categorie di reato omogenee.

1. Ai Dipendenti, Organi Societari, Collaboratori Esterni e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'organo amministrativo (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Societari ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta
2. Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere informato tempestivamente l'OdV con nota scritta.
3. Sono tenuti alla reciproca informazione tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura.
4. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza.
5. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata da un'apposita unità organizzativa interna a ciò abilitata, presso gli uffici della quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Organismo è autorizzato a prendere visione degli atti depositati.
6. E' vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

7. I contratti tra la Società e i Collaboratori Esterni e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti.
8. I contratti con i Collaboratori Esterni e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dal Direttore al fine del rispetto da parte degli stessi del D.lgs. 231/2001.
9. I Collaboratori Esterni e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura.
10. Nei contratti con i Collaboratori Esterni e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs.231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
11. Nei contratti con i Collaboratori Esterni e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.lgs.231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).
12. I Collaboratori Esterni e Partner che intrattengono costantemente rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, le criticità emerse, ecc..
13. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L.81/08, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti appartenenti alla Società a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
14. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
15. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse alle Aree Sensibili.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

## 2. REATI SOCIETARI

Le attività svolte dalla Società sono regolamentate da apposite procedure interne rispondenti a quanto richiesto dalla vigente normativa e dal Decreto legislativo 231/2001.

2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C. C.)

2.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C. C.)

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali costituisce l'intervento di maggiore novità introdotto dalla riforma dei reati societari (Decreto legislativo 61/2002). In precedenza le tre fattispecie, dapprima previste e disciplinate dagli articoli 2621, 2622 e 2623 c.c. e poste a presidio di distinti beni giuridici, erano unitariamente accorpate nell'abrogato art. 2621, n. 1 c.c. Con la Legge 262/2005 l'art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato abrogato e trasfuso nell'art. 173-bis Decreto legislativo 58/1998, norma però non richiamata dal Decreto legislativo 231/2001 fra i reati presupposto della responsabilità diretta dell'ente. I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'aver, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva.

Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto.

Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori. L'illecito amministrativo in discorso, che non genera responsabilità diretta dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 100 quote e con le sanzioni della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

### 2.3 FALSO IN PROSPETTO (ART.2623 C.C.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

#### 2.4 FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle Società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c. c. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c. c. non sono previste soglie quantitative.

#### 2.5 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C. C.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

#### 2.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma).

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa: il che sembra precludere la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto legislativo 231/2001.

#### 2.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C. C.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorché si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad es. la truffa).

## 2.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C. C.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

## 2.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C. C.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione.

Procedibile a querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

## 2.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C. C.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» Decreto legislativo 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 Decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), posto che – soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 262/2005 – l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629 bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

#### 2.11 FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C. C.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

#### 2.12 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

**2635 c.c., "corruzione tra privati":** "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

#### 2.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C. C.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

#### 2.14 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C. C.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 Decreto legislativo 58/1998 per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione.

#### 2.15 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C. C.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione. Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

## 2.16 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari, nonché dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nelle attività in cui vi sia il rischio di commissione dei reati societari.

### 2.16.1 SCOPO

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che informano le procedure che i Dipendenti, gli Organi

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

Societari e i Collaboratori Esterni della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Le regole e i principi generali di comportamento, nonché le procedure specifiche disciplinati nel presente Parte Speciale richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati societari ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico e procedure aziendali interne, a suo tempo adottati dalla Società ed attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del presente Modello.

#### 2.16.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Aree Sensibili relative alla commissione dei reati societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- predisposizione di prospetti informativi;
- diffusione di notizie ovvero effettuazione di operazioni idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.
- Corrompere altre persone giuridiche al fine di ottenere agevolazioni e/o vantaggi economici per la Società.

#### 2.16.3 REGOLE GENERALI

##### 2.16.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Societari (e i Dipendenti e Collaboratori Esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

##### 2.16.3.2 Principi generali di comportamento

E' espressamente vietato agli Organi Societari (e ai Dipendenti e Collaboratori Esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stesse svolte):

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda (cfr. fonti interne richiamate in calce) e/o previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolano;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### 2.16.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Aree Sensibili.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

**2.16.4.1 Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato).**

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio e, quando sia consolidato, la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

**2.16.4.2 Predisposizione dei prospetti informativi**

Nella predisposizione/aggiornamento dei prospetti informativi è necessario rispettare la relativa procedura interna. Ad integrazione della procedura interna, si fa espresso divieto, in generale, di:

- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

**2.16.5 ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti (es. la procedura relativa al funzionamento dei consigli di amministrazione ed assemblee), si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di corporate governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione e dell'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

### **3. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

I delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001). La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Ritenendo che i reati oggetto della presente Parte Speciale debbano comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen, comunque si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati.

#### **3.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

#### **3.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)**

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La lesione personale è grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **3.3 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
- Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Il Processo Sensibile che la Società ha individuato al proprio interno è il seguente:
- adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

#### *3.3.1.1 Regole generali*

La struttura documentale del Sistema di Gestione di Ambiente, Sicurezza ed Igiene è la seguente:

- **Politica di Tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro**  
Si tratta del principale documento del Sistema. Stabilisce la politica sui temi relativi all'ambiente, alla sicurezza e alla salute e riflette l'impegno per il loro rispetto.
- **Manuale di Gestione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro.**  
Riassume la struttura e il funzionamento del Sistema di Gestione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro integrando il precedente documento.
- **Procedure operative**  
Documenti che definiscono le condizioni, responsabilità e modalità per eseguire attività di tipo amministrativo od operativo a livello delle singole unità produttive.  
Sono approvati, presso ciascuna Società, dai responsabili del processo oggetto della procedura.
- **Istruzioni operative**  
Documenti che definiscono, le modalità operative da seguire per svolgere un'attività a rischio e/o con un potenziale impatto sull'ambiente di lavoro. Sono approvati, presso ciascuna Società, dal responsabile dell'area/reparto oggetto del documento.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	Aggiornamento
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	Ultimo accesso 05/04/2019

### 3.3.1.2 Principi di comportamento e procedure specifiche.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali, nonché dei suoi Consulenti e Partner di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

### 3.3.1.3 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, la Società ha formalizzato un sistema di procure che, anche in materia di sicurezza, distribuisce a cascata le responsabilità e i compiti, nella specifica materia in relazione a prevenzione infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza. I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

L'OdV sarà costantemente tenuto aggiornato dalla funzione risorse Umane sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dalla funzione Risorse Umane congiuntamente con le strutture operative coinvolte. Le responsabilità connesse agli aspetti legali inerenti la sicurezza sono a carico della Società e del RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione), come previsto dalla normativa vigente, che secondo quanto di seguito indicato:

- verificano periodicamente attraverso gli strumenti ufficiali disponibili (Gazzette Ufficiali, Siti Internet, banche dati) l'emanazione di nuove norme;
- valutano le azioni (tecniche, organizzative, procedurali) da attuare per adeguarsi alle norme;
- danno informazione ai responsabili per la programmazione delle azioni di adeguamento necessarie.

### 3.3.1.4 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate

Al fine di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute agli interessati la Società:

- Stabilisce le modalità di nomina del personale coinvolto;
- Stabilisce inoltre le modalità minime di coinvolgimento delle RLS (Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle attività di prevenzione e protezione;
- Stabilisce le modalità di gestione della comunicazione interna ed esterna;
- Stabilisce le modalità che devono essere seguite per assicurare la conservazione, l'aggiornamento e la disponibilità della documentazione di

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

sicurezza.

### 3.3.1.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'OdV, con il supporto delle funzioni competenti:

- analizza il piano di verifiche sulla sicurezza e i report degli audit effettuati e mantiene riunioni periodiche di verifica dell'avanzamento;
- verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

<b>AFS S.P.A.</b>			<b>D.Lgs 231/01 PARTE SPECIALE</b>	
Emissione	02	15/09/2018	Tipo modifica	<i>Aggiornamento</i>
Revisione	01	05/04/2019	NOTE :	<i>Ultimo accesso 05/04/2019</i>

#### 4. APPENDICE

Il Modello Organizzativo non prevede, per le ragioni di seguito esposte, schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001, in quanto tali reati si configurano quali:

- Reati non rilevanti, in considerazione di attività e finalità statutarie. In tale tipologia di reati sono presenti:

I "Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo" (art. 25-bis Decreto legislativo 231/2001);

Il delitto di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 25-quater-1 Decreto legislativo 231/2001);

I "Delitti contro la personalità individuale" (art. 25-quinquies Decreto legislativo 231/2001) e, qualora presentino il carattere di transnazionalità, i reati di associazione di tipo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il reato di traffico di migranti;

- Reati la cui rilevanza è, di per sé, marginale, e comunque coperti in termini generali dalle previsioni del Codice Etico. In tale tipologia di reati rientrano:

"Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25-quater Decreto legislativo 231/2001); qualora presentino il carattere di transnazionalità, il reato di Associazione per delinquere ed il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e quello di Favoreggiamento Personale.

- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita
- Reati informatici
- Reati contro l'industria e il commercio
- Reati in violazione del diritto d'autore e infine di criminalità organizzata.
- Reati di sfruttamento lavoratori senza permesso di soggiorno.